



## GESTIONE DELLA PESCA DELL'UE

La gestione della pesca nel quadro della Politica comune della pesca (PCP) si fonda sulla necessità di garantire lo sfruttamento sostenibile dal punto di vista ambientale delle risorse biologiche marine e la vitalità del settore a lungo termine. Per conseguire tale obiettivo, l'Unione europea ha definito diverse norme che disciplinano l'accesso alle sue acque, l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse, i totali ammissibili di cattura, la limitazione dello sforzo di pesca e altre misure tecniche.

### BASE GIURIDICA

Articoli da 38 a 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

### OBIETTIVI

Il principale obiettivo è garantire la vitalità del settore a lungo termine, attraverso lo sfruttamento sostenibile delle risorse.

### RISULTATI

**A.** Norme applicabili che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse.

La norma generale prevede che i tutti pescherecci dell'UE godano di pari accesso alle acque e alle risorse nell'intera Unione. Alcune temporanee eccezioni a questa norma sono in vigore, ma scadranno entro la fine del 2022. Si tratta di:

**1.** Limitazioni d'accesso entro la zona delle 12 miglia

All'interno di una zona costiera di un massimo di 12 miglia, gli Stati membri possono limitare l'accesso ai seguenti tre gruppi di navi e attività di pesca:

- alle navi che pescano tradizionalmente in tali acque da porti adiacenti;
- alle navi individuate nell'ambito delle relazioni di vicinato esistenti;
- alle navi connesse alle attività di pesca di cui all'allegato I del regolamento di base della PCP.

**2.** Limitazioni d'accesso entro la zona delle 100 miglia delle regioni ultraperiferiche

Nelle acque di una zona di un massimo di 100 miglia dalla linea di base delle coste delle regioni ultraperiferiche dell'UE, l'accesso può essere limitato ai seguenti gruppi di navi:

- alle navi immatricolate nei porti di tali territori;
- alle navi che pescano tradizionalmente in tali acque.



## **B. Obiettivo del rendimento massimo sostenibile**

La conservazione delle risorse mediante l'adeguamento della capacità di pesca al potenziale di cattura costituisce una priorità della PCP. Per ottenere uno sfruttamento sostenibile, gli stock ittici devono essere gestiti applicando il principio del rendimento massimo sostenibile (RMS). A tal fine, le decisioni adottate nell'ambito della PCP sono basate sulle migliori consulenze scientifiche disponibili e applicano un approccio precauzionale, in virtù del quale l'assenza di informazioni scientifiche sufficienti non può giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure mirate alla conservazione delle specie. Lo sfruttamento sostenibile implica altresì l'introduzione graduale di un approccio basato sugli ecosistemi per la gestione della pesca.

## **C. Possibilità di pesca**

L'UE assegna ogni anno possibilità di pesca per la maggior parte delle sue specie commerciali, espresse nel totale ammissibile di catture (TAC). Sulla base delle valutazioni scientifiche del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), la Commissione presenta al Consiglio le sue proposte relative ai TAC entro la fine di ogni anno. Negli ultimi anni, nel quadro della gestione pluriennale delle risorse, i limiti di cattura sono stati più stabili e hanno pertanto consentito ai pescatori di pianificare meglio le loro attività.

## **D. Il principio della stabilità relativa**

Le opportunità di pesca sono ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno di essi, per ogni stock ittico interessato. Tale principio della stabilità relativa, basato in particolare sui livelli di cattura storici, consiste nel mantenimento di una percentuale fissa di sforzo di pesca autorizzato per le principali specie commerciali per ogni Stato membro. Lo sforzo di pesca dovrebbe essere generalmente stabile nel lungo termine, data l'importanza di garantire che le attività di pesca possano continuare, in particolare nelle regioni che da molto tempo dipendono fortemente dalla pesca.

## **E. Migliore adeguamento delle capacità di pesca**

In linea con l'obiettivo della PCP di uno sfruttamento sostenibile, l'adeguamento tra le possibilità di pesca e le capacità di pesca sta migliorando. Ciò è dovuto principalmente al miglioramento dello stato dei principali stock ittici, con un numero crescente di stock a livello di rendimento massimo sostenibile (RSM), ma anche a causa di una diminuzione della capacità della flotta peschereccia dell'UE. Di conseguenza, il risultato economico della maggior parte delle flotte da pesca dell'UE è aumentato negli ultimi anni. Il valore aggiunto lordo (VAL) è stato stimato a 3.7 miliardi di EUR nel 2014, con un aumento fino a 4.5 miliardi di EUR nel 2017. Il profitto lordo stimato è passato da 1.6 miliardi di EUR nel 2014 a 2.0 miliardi di EUR nel 2017.

## **F. Nuovo regolamento sulle misure tecniche**

Le misure tecniche sono strumenti per sostenere l'attuazione della politica comune della pesca. In linea generale, queste misure sono volte a prevenire la cattura di novellame, specie non commerciali e altri animali marini. Alla luce della necessità di un nuovo approccio per aumentare l'efficacia delle misure tecniche, il 20 giugno 2019



il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/1241 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche. Il regolamento aggiorna e consolida le definizioni esistenti degli attrezzi da pesca e delle operazioni di pesca e chiede un'interpretazione e un'applicazione più chiare e più uniformi delle norme tecniche. Esso stabilisce misure tecniche relative all'assunzione e allo sbarco di risorse biologiche marine, al funzionamento degli attrezzi da pesca e all'interazione delle attività di pesca con gli ecosistemi marini.

## 1. Misure tecniche comuni

Il regolamento stabilisce misure tecniche comuni che si applicano in tutte le acque dell'Unione e, se del caso, alla pesca ricreativa:

- Divieto di usare determinati attrezzi o metodi di pesca distruttivi che prevedono l'uso di esplosivi, veleno, narcotici, corrente elettrica, martelli pneumatici, altri attrezzi a percussione o dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o altri tipi di corallo e specie affini nonché determinati fucili subacquei;
- Restrizioni generali applicabili all'uso di attrezzi trainati, reti fisse e reti da posta derivanti;
- Divieto generale di pesca per le specie sensibili;
- Divieto di installare specifici attrezzi da pesca all'interno di habitat sensibili, compresi gli ecosistemi marini vulnerabili;
- Determinazione di una taglia minima di riferimento per la conservazione, ovvero la taglia minima delle specie che possono essere pescate e/o sbarcate;
- Misure per ridurre i rigetti, quali lo sviluppo di progetti pilota volti a studiare metodi per ridurre le catture indesiderate;

## 2. Regionalizzazione delle misure tecniche

Il regolamento istituisce un quadro per l'adeguamento delle misure tecniche alle specificità regionali della pesca. Il processo di regionalizzazione dovrebbe essere realizzato mediante un approccio dal basso verso l'alto, per mezzo del quale gli Stati membri, collaborando strettamente con l'industria in seno ai consigli consultivi locali, possono presentare raccomandazioni comuni per le seguenti misure tecniche:

- Attrezzature selettive in termini di taglia e specie;
- Divieto o restrizione delle attività di pesca in zone e/o periodi specifici;
- Determinazione di una taglia minima di riferimento per la conservazione, ovvero la taglia minima delle specie che possono essere pescate e/o sbarcate;
- Istituzione di fermi in tempo reale per garantire la protezione di specie sensibili o di aggregazioni di giovanili, riproduttori o specie di molluschi;
- Uso di attrezzature da pesca innovative;
- Misure di conservazione
- Piani temporanei in materia di rigetti;



- Definizione di progetti pilota che sviluppino un sistema di documentazione completa delle catture e dei rigetti sulla base di obiettivi e obiettivi misurabili.

#### **G. Piani di gestione pluriennali**

I piani di gestione pluriennali degli stock mirano a mantenere il volume delle risorse entro limiti biologici sicuri, per i vari bacini marittimi dell'Unione. Tali piani stabiliscono livelli massimi di cattura e una serie di misure tecniche, tenendo conto delle caratteristiche di ogni stock, delle attività di pesca (specie pescate, attrezzature utilizzate, stato delle risorse interessate) e dell'impatto economico di tali misure sulle attività di pesca in questione.

#### **H. Piani pluriennali di recupero degli stock**

I piani pluriennali di recupero degli stock sono attuati per gli stock ittici a rischio. Essi si basano su consulenze scientifiche e prevedono limiti allo sforzo di pesca, come, ad esempio, limiti al numero di giorni in cui i pescherecci sono in mare. Essi garantiscono che l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini sia mantenuto a livelli sostenibili.

## **RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO**

Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento ha svolto un ruolo decisivo nella definizione della legislazione in materia di gestione della pesca. Di seguito si riporta una selezione delle realizzazioni più recenti e più importanti:

Il 6 luglio 2016 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico<sup>[1]</sup>. Questo nuovo approccio regionale tiene conto delle forti interazioni biologiche che sussistono. Istituisce un piano di pesca multispecie che tiene conto delle dinamiche esistenti tra gli stock di merluzzo bianco, di aringa e di spratto nel bacino in questione, nonché delle catture accessorie nel caso di questi tali stock, in particolare gli stock del Mar Baltico di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio.

Il 14 settembre 2016 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2016/1627 concernente un piano pluriennale di ricostituzione degli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo<sup>[2]</sup>. Il piano tiene conto delle specificità dei diversi tipi di attrezzi e di tecniche di pesca e promuove l'uso di quelle selettive, con un minore impatto ambientale, contribuendo in tal modo a un equo tenore di vita per le comunità locali.

Il 22 novembre 2016 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2016/2094 recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock<sup>[3]</sup>. L'obiettivo della revisione del piano era quello di garantire uno sfruttamento che ricostituisca e mantenga gli stock di merluzzo bianco al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

---

[1] [GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1.](#)

[2] [GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1.](#)

[3] [GU L 330 del 3.12.2016, pag. 1.](#)



Il 4 luglio 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2018/973 che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e le attività di pesca che sfruttano questi stock<sup>[4]</sup>, che specifica i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord. Il piano comprende lo sfruttamento di un elenco di stock demersali nel Mare del Nord e, qualora tali stock si estendano oltre il Mare del Nord, nelle acque adiacenti.

Il 13 novembre 2018 il Parlamento ha adottato una risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock<sup>[5]</sup>.

Il 19 marzo 2019 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/472 che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano tali stock<sup>[6]</sup>.

Il 20 giugno 2019 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/1022 che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale<sup>[7]</sup>.

Il 20 giugno 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/1154 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo<sup>[8]</sup>.

Il 20 giugno 2019 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/1241 sulla conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche<sup>[9]</sup>.

Marcus Ernst Gerhard Breuer / María Dolores CASTRO CADENAS  
06/2020

---

[4] [GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1.](#)

[5] [Testi approvati, TA\(2018\)0445.](#)

[6] [GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1.](#)

[7] [GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1.](#)

[8] [GU L 188 del 12.7.2019, pag. 1.](#)

[9] [GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.](#)

